

## Članki in razprave

1.01 Izvirni znanstveni članek

UDK 27-745(450Udine)"15/17"  
Prejeto: 22. 4. 2012

### Il Sant'Ufficio nei Territori sloveni

GIULIANA ANCONA, DARIO VISINTIN

Via Pauliana, 12, IT-34134 Trst (Trieste), Italija  
e-pošta: dario.visintin@tin.it

#### IZVLEČEK

Na osnovi novega popisa fonda Svetega urada, ki se hrani v Zgodovinskem arhivu videmske nadškofije, so v prispevku analizirani postopki, ki jih je opravljala videmska inkvizicija in v katerih so vključeni obtoženci, kraji in območja, ki se danes nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.

V prvem delu je zarisana kratak zgodovinski pregled različnih cerkvenih, inkvizicijskih in političnih pristojnosti na teh ozemljih ter predstavljeni problemi, ki iz njih izvirajo. V drugem delu je na strnjen način prikazano delovanje Svetega urada v Furlaniji. V tretjem delu je podano poročilo o posameznih primerih in na koncu so v zaključkih izpostavljene nekatere splošne ugotovitve, ki izvirajo iz samih procesnih spisov.

**KLJUČNE BESEDE:** inkvizicija v Furlaniji, inkvizicijski postopki, zločini proti veri, privolitev v reformo, Peter Kupljenik

#### ABSTRACT

##### HOLY OFFICE (IL SANT'UFFICIO) IN THE SLOVENIAN TERRITORY

Based on the recently compiled inventory of the Holy Office (Il Sant'Ufficio) fonds held by the Historical Archives of the Archdiocese of Udine, the article analyses the procedures used by the inquisition of Udine that involved defendants, places and areas of the present-day Republic of Slovenia.

The article first provides a short history of ecclesiastical, inquisitional and political authorities in the said territory and discusses issues connected with them. In its second part, it gives a comprehensive description of the Holy Office's operations in Friuli. The third part is a report on individual cases, and the article concludes with some of the findings drawn directly from trial records.

**KEY WORDS:** inquisition in Friuli, inquisitional procedures, crimes against religion, agreeing to reforms, Peter Kupljenik

In questo contributo esamineremo le procedure inquisitoriali celebrate dal Sant'Ufficio del patriarcato di Aquileia e della diocesi di Concordia, che videro coinvolti imputati, luoghi e paesi oggi sotto la sovranità della Repubblica di Slovenia.

Le fonti di cui ci siamo avvalsi si trovano presso l'Archivio Storico dell'Arcidiocesi di Udine,<sup>1</sup> uno dei sei archivi dell'Inquisizione romana rimasti praticamente integri,<sup>2</sup> in cui è conservata la documentazione del Sant'Ufficio friulano dal 1557 agli inizi dell'Ottocento. Il materiale riguardante il fondo *Santo Ufficio* è composto da 98 buste, 57 delle quali contengono la serie processuale, mentre nelle restanti 41 vi sono lettere, denunce, sentenze e carte catalogate come miscellanea e varie.

Per poter analizzare l'attività giudiziaria di una sede in cui l'archivio è consultabile, è indispensabile avere a disposizione un'inventariazione completa di tutta la documentazione disponibile. La prima catalogazione del fondo udinese risale a più di trent'anni fa e fu curata da Luigi De Biasio e Maria Rosa Facile.<sup>3</sup>

Alcuni anni orsono Andrea Del Col, condirettore del Centro di ricerca sull'Inquisizione dell'Università di Trieste, ha avviato un progetto per una nuova catalogazione. Il lavoro è stato finanziato dall'Istituto Pio Paschini di Udine, in collaborazione con l'Archivio Storico dell'Arcidiocesi di Udine e il Centro di catalogazione e restauro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e condotto dal Centro di Ricerca sull'Inquisizione con i collaboratori Davide Alzetta, Giuliana Ancona, Dario Visintin e con l'apporto di Roberto Bonetti e Giuseppina Minchella.

Dopo cinque anni di lavoro, nel novembre dello scorso anno, è stato presentato il volume *L'Inquisizione del patriarcato di Aquileia e della diocesi di Concordia. Gli atti processuali, 1557-1823*<sup>4</sup> che raccoglie oltre all'intera serie processuale del fondo *Santo Ufficio* una breve storia dell'Inquisizione in Friuli, la storia interna dell'archivio, la prosopografia degli inquisitori e una bibliografia completa degli studi, ma non solo, pubblicati sulla base dei documenti conservati.

Questa schedatura, innovativa perché fatta attraverso la lettura integrale di tutti i documenti, per-

mette agli studiosi di avere a disposizione una vera e propria banca dati che comprende diversi elementi giudiziari fondamentali per lo studio dell'attività e delle procedure adottate dal Sant'Ufficio:

- tipo di procedura,
- nome e cognome dell'imputato,
- paternità e nome del marito,
- tipo del delitto contro la fede commesso,
- luogo del delitto e diocesi di appartenenza,
- data iniziale e finale del procedimento,
- numero delle carte scritte,
- tipo e data della sentenza.

Questi elementi possono infatti facilitare ricerche di tipo sistematico o di tipo statistico come analisi per tipo di delitto, paese, sentenza, ecc.

Prima di entrare nel merito dei singoli casi giudiziari, rintracciati proprio grazie ai dati contenuti in questo volume, ci pare doveroso fornire sia un breve quadro storico riguardante la giurisdizione ecclesiastica, inquisitoriale e politica dei territori oggi soggetti alla sovranità della Repubblica di Slovenia, sia alcune informazioni sul funzionamento del Sant'Ufficio in Friuli.

### Giurisdizione ecclesiastica, inquisitoriale e politica

Il controllo sulla fede svolto dall'Inquisizione romana veniva attuato dai giudici di fede: il vescovo e l'inquisitore, il primo con potere ordinario e il secondo con potere delegato. L'inquisitore di Aquileia e Concordia aveva competenza sul patriarcato di Aquileia dove operava assieme al patriarca e anche sulla diocesi di Concordia dove agiva con il vescovo di Concordia. La giurisdizione ecclesiastica della diocesi di Aquileia includeva il Friuli, la Carnia, il Cadore, la contea di Gorizia, parte della Carniola, della Carinzia e della Stiria.

In età moderna questi territori erano soggetti a diverse entità politiche. In Friuli parte dell'attuale provincia di Udine, la Carnia e il Cadore erano sotto il dominio della Repubblica di Venezia, mentre l'attuale provincia di Gorizia, l'alta valle del Tagliamento, la città di Aquileia, parte della Carniola, della Carinzia e della Stiria erano sottoposte all'Impero.

Il fatto che i confini politici non coincidessero con quelli diocesani fece sì che il patriarca di Aquileia e l'inquisitore, in qualità di giudici di fede, non potessero esercitare il loro mandato su tutti i territori di loro competenza. La Serenissima ammise l'Inquisizione nei suoi domini sottoponendola ad attenti controlli: la Congregazione accettò la presenza all'interno del tribunale di un rappresentante statale veneziano, che si avvaleva anche di due con-

<sup>1</sup> Archivio Storico dell'Arcidiocesi di Udine d'ora in poi ASAUD.

<sup>2</sup> Gli altri Archivi si trovano a Venezia, Modena, Siena (conservato a Roma), Napoli e Malta.

<sup>3</sup> *1000 processi dell'Inquisizione in Friuli (1551-1647)* e *I processi dell'Inquisizione in Friuli dal 1648 al 1798*.

<sup>4</sup> *L'Inquisizione del patriarcato di Aquileia e della diocesi di Concordia*.

sultori in diritto laici, ma ciò produsse, inevitabilmente, dei conflitti giurisdizionali in quanto la sfera di competenza attribuita dal papa al Sant'Ufficio si intrecciava con quella degli «*Esecutori sopra la bestemmia*» e dei «*Sani all'eresia*» delegati dal Consiglio dei dieci.

Gli Asburgo non consentirono l'ingresso dell'Inquisizione nei loro possedimenti, ma optarono per soluzioni diverse, preferendo mantenere le funzioni di controllo e di intervento nelle loro mani.

La parte della diocesi di Aquileia che nel temporale era sottomessa alla corona asburgica,<sup>5</sup> ma nello spirituale al patriarca di Aquileia, si estendeva da nord a sud tra la Drava, che segnava il confine con la diocesi di Salisburgo, parte del fiume Kulpa e la diocesi di Trieste, a est confinava invece con la diocesi di Lubiana, comprendeva quindi parte della Stiria, della Carinzia, della Carniola e la Contea di Gorizia, tutti territori che facevano parte dell'Austria Interna [Innerösterreich] e godevano, all'interno dell'impero, di un proprio ordinamento e di una larga autonomia. Alla morte di Ferdinando I (25 luglio 1564) il figlio minore, l'arciduca Carlo, ereditò le provincie dell'Austria Interna e le città di Trieste e Fiume e proclamò la volontà di combattere l'eresia luterana, per questa ragione fu ben visto sia dalla curia patriarcale aquileiese sia da quella romana. Ma i buoni rapporti si interruppero una prima volta nel 1565 quando, durante il sinodo celebrato ad Aquileia, il vicario patriarcale Giacomo Maracco chiese la restituzione al patriarcato della sede cattedrale occupata dalle guarnigioni asburgiche nel 1542. La risposta arciducale non si fece attendere denunciando il disinteresse del patriarca Giovanni Grimani nei confronti dei fedeli residenti nei territori asburgici. La *querelle* fu momentaneamente risolta dall'intervento del vescovo di Trieste Andrea Rapicio, che inoltre propose l'istituzione di un vescovado, o perlomeno di un arcidiaconato, a Gorizia. Tale proposta si concretizzò solo nel 1574 dopo la visita apostolica di Bartolomeo da Porcia, nunzio per i paesi tedeschi meridionali, che aveva constatato che quasi la metà delle nobili famiglie goriziane si erano convertite al credo riformato.<sup>6</sup> Dei provvedimenti concreti nei confronti dei luterani furono messi in atto dall'arciduca Carlo solo dopo la dieta di Bruck an der Mur del 1578 in cui il rappresentante goriziano aveva chiesto di poter profes-

sare liberamente la Confessione Augustana. Il fatto aveva destato tale scalpore da far insorgere sia il papa sia la Repubblica di Venezia che protestarono con lo stesso sovrano che temette un intervento armato da parte della Serenissima e della Spagna. Da questo momento nel goriziano fu ammesso solo il credo cattolico e dalla primavera del 1579 iniziò la Controriforma nell'Austria Interna.

Il controllo sui fedeli, come durante l'inquisizione medievale, rimase prerogativa dei vescovi, o nel caso di Gorizia dell'arcidiacono, entrambi nominati dalla casa d'Austria e della quale i prelati rispettarono sempre la volontà politica mediando comunque fra questa e quella pontificia espressa dal nunzio apostolico residente a Graz. L'azione repressiva non fu quindi affidata all'inquisitore delle diocesi di Aquileia e Concordia, anche se iniziarono ad aprirsi degli spiragli. È sintomatico di questa apertura il comportamento dell'arcidiacono di Gorizia Johann Tautscher, fedelissimo all'arciduca Carlo e successivamente da lui premiato con la nomina a vescovo di Lubiana, che tenne informata la curia patriarcale sugli sviluppi della repressione che attuava nel goriziano e che inviò al Sant'Ufficio udinese pre Stefano da Arbe affinché fosse processato per eresia. Fu questo il primo caso di collaborazione fra l'arcidiacono goriziano e il tribunale udinese del Sant'Ufficio. Lo stesso anno in cui fu sentenziato pre Stefano da Arbe fu concessa una breve visita a Gorizia all'inquisitore fra Felice Passeri da Montefalco. Fra Felice soggiornò presso il locale convento francescano dove raccolse alcune denunce, ma la nobiltà che intendeva riconciliarsi con il credo cattolico non approfittò della sua presenza in città e continuò a rivolgersi al nunzio apostolico residente a Graz. Un nuovo e decisivo, ma anche fortuito, cambiamento di rotta fu attuato durante la nunziatura di Giovanni Andrea Caligari (1585-1587). All'inizio del 1586, costretto da una epidemia di peste che aveva colpito la sede di Graz, si trasferì a Gorizia dove risiedette per un anno intero operando anche come inquisitore, un compito che peraltro rientrava nel suo mandato. Risalgono a questo periodo i numerosi sequestri di libri proibiti e le abiure raccolte, di cui fu inviato l'elenco alla Congregazione romana.<sup>7</sup> In questa attività con il nunzio collaborò Francesco Benni, un servita originario da Budrio nel Bolognese, e di cui Caligari, dopo aver lasciato Gorizia, consigliò la nomina a commissario

<sup>5</sup> Cfr. Cavazza: *La Riforma nel Patriarcato d'Aquileia*; id.: *La controriforma nella contea di Gorizia*, pp. 385–410; Rainer: *La nunziatura di Graz e Gorizia*, pp. 411–434; Cavazza - Rainer: *Infrascripti libri combusti fuerunt*, pp. 159–185.

<sup>6</sup> Paolin: *La visita apostolica di Bartolomeo da Porcia*, pp. 133–142.

<sup>7</sup> *Innerösterreich betreffende Quellen*: lettere del nunzio Caligari al cardinale Giacomo Savello datate Gorizia, 10 aprile 1586, 17 aprile 1586, 15 maggio 1586, 11 settembre 1586.

inquisitoriale per il goriziano.<sup>8</sup> Da questo momento iniziò una vera e propria opera di controllo e repressione condotta da Benni e della quale la Congregazione del Sant'Ufficio fu costantemente informata. Benni ricevette la facoltà di assolvere dal reato di eresia a Gorizia, a Gradisca e nel capitanato di Duino.<sup>9</sup> I contatti con la curia aquileiese e il Sant'Ufficio periferico, pur restando rapsodici, si rivelarono risolutivi, emblematico è il caso del predicatore Peter Kupljenik catturato e consegnato all'Inquisizione di Aquileia e Concordia. Benni, nonostante le proteste rivolte alla Congregazione dal patriarca Francesco Barbaro,<sup>10</sup> rimase in carica sino a tutto il giugno 1599, incrociando la sua opera con quella di fra Girolamo Asteo da Pordenone (1598-1608), che da un anno ricopriva la carica di inquisitore delle diocesi di Aquileia e Concordia.<sup>11</sup>

Fra Girolamo ai primi di giugno del 1599 raggiunse Gorizia per incontrarsi con il luogotenente, conte Sigismondo della Torre, e gettare le prime basi per la costituzione in città di una sede inquisitoriale dipendente da quella di Aquileia.

L'apertura asburgica all'entrata dell'Inquisizione nei propri territori era frutto dell'operato sia del nunzio Caligari sia del commissario Benni e si era concretizzata l'estate precedente durante il soggiorno ferrarese del patriarca. Infatti il Consiglio dell'arciduca Ferdinando aveva comunicato al luogotenente di Gorizia la volontà di permettere l'ingresso dell'inquisitore a Gorizia e poco dopo la stessa notizia era stata comunicata dal patriarca ad Asteo.<sup>12</sup>

Ma dalla successiva corrispondenza intercorsa fra gli interessati, l'inquisitore, il commissario Benni, il luogotenente di Gorizia e la Congregazione del Sant'Ufficio, risulta che tutto si risolse in una bolla di sapone.

Il primo a comunicare il fallimento alla Congregazione fu proprio Asteo che, ancora a Gorizia, scrisse l'8 giugno specificando i punti sui quali le autorità isontine avevano sollevato dei dubbi:<sup>13</sup> il

luogotenente riteneva poco corretto l'insediamento di fra Girolamo fintanto che a Gorizia era presente il commissario Benni; l'arcidiacono di Gorizia, interpretando lo scritto dell'arciduca Ferdinando, affermava che l'inquisitore non «possa introdurre il Sant'Ufficio in questo contado, ma semplicemente che (...) possa fare una inquisizione, cioè per una volta tantum formare un processo». Inoltre, da non trascurare, fra Girolamo aveva scoperto che l'arcidiacono proponeva per la carica di inquisitore un suo protetto. Nel leggere la lettera dell'inquisitore sembra che il colloquio si sia svolto in termini corretti anche se fori. Di tutt'altro tenore sono i resoconti forniti da Benni e dal luogotenente.

Benni scrisse ai cardinali romani il 14 giugno lamentando il fatto che Asteo fosse giunto a Gorizia per «suo parer et ambitioso capriccio» e lo descrisse come «il nemico dell'humana natura è venuto ad intorbidare tutti i miei santi disegni; poiché è comparso qui l'inquisitore di Udene con tanta arroganza, indiscretione e superba maniera».<sup>14</sup>

Più prudente, anche se molto simile, fu la missiva inviata il 16 giugno dal luogotenente Sigismondo della Torre. Pur affermando di approvare l'istituzione del Sant'Ufficio nella città chiese ai cardinali inquisitori di ordinare «al padre inquisitor di Udine, che è venuto qua con pochissimo fondamento e minor prudenza a causare più presto tumulto che aumento di religione, che si vogli ritirare alla sua residentia. (...) che non si rovini questo negotio per la maniera di questo padre poco pratico di questi paesia».<sup>15</sup>

Il comportamento dell'inquisitore pordenonese fu determinante per la cessazione definitiva dell'attività dell'Inquisizione romana nei territori imperiali.

## Il funzionamento del Sant'Ufficio in Friuli

Daremo in questa seconda parte solo alcune informazioni di massima sulla struttura e sulle procedure giudiziarie messe in atto dall'Inquisizione.<sup>16</sup>

<sup>8</sup> Cfr. Caligari a Savello, 21 marzo 1587. In: *Innensterreich betreffende Quellen*, n. 34, pp. 52-53.

<sup>9</sup> Cfr. Benni a Savello, 6 maggio 1587. In: *Innensterreich betreffende Quellen*, n. 36, pp. 59-60.

<sup>10</sup> Trebbi: *Francesco Barbaro*, p. 136, nota 5.

<sup>11</sup> Sull'attività inquisitoriale di fra Girolamo Asteo cfr. Ancona: *Autonomia giudiziaria e dipendenza amministrativa*, pp. 11-46.

<sup>12</sup> ASAUd, *Curia Arivesconile*, b. 1346, fasc. C, rispettivamente lettere spedite da Graz il 13 luglio 1598 e da Ferrara il 29 agosto 1598.

<sup>13</sup> Archivio della Congregazione per la dottrina della fede (d'ora in poi ACDF). Sr, St, TT 1° Germania, c. 612, il testo integrale della lettera è pubblicato in *Innensterreich betreffende Quellen*, n. 72, pp. 106-108.

<sup>14</sup> ACDF, Sr, St, TT 1° Germania, c. 605, il testo integrale della lettera è pubblicato in *Innensterreich betreffende Quellen*, n. 73, pp. 108-109.

<sup>15</sup> ACDF, Sr, St, TT 1° Germania, c. 597, il testo integrale della lettera è pubblicato in *Innensterreich betreffende Quellen*, n. 76, pp. 111-112.

<sup>16</sup> Sull'argomento ci limitiamo a segnalare alcune voci del *Dizionario storico dell'Inquisizione*, 4 volumi: Inquisitore, Inquisizione papale moderna, Processo, Tribunali secolari, Udine, Vescovi Italia.

## I giudici della fede

L'attività di controllo e repressione di tutti gli atteggiamenti, comportamenti e idee che potessero far pensare a una devianza dall'ortodossia era svolta dai giudici di fede. Anche se l'opinione comune ritiene che solo la santa Inquisizione processava e condannava per crimini contro la fede, la storiografia ha dimostrato che non era esattamente così.

Seguendo l'ordine gerarchico la competenza sui delitti contro la fede spettava al papa, ai cardinali inquisitori, ai nunzi apostolici, ai vescovi e agli inquisitori.

Il tribunale della fede che operava nel patriarcato di Aquileia era composto dal patriarca e dall'inquisitore come giudici, da un notaio o cancelliere per la stesura degli atti e dei verbali, dal rappresentante dell'autorità veneziana (retrore, luogotenente o podestà) e da due cittadini laici dottori in giurisprudenza. La presenza laica all'interno del tribunale di fede era stata concordata fra la Santa Sede e la Repubblica di Venezia, confermata dalla disposizione emanata dal Consiglio dei dieci e Zonta il 26 settembre 1551 e indirizzata »Ai rettori di terra ferma e Istria«, in cui si legge che »li rettori nostri sieno presenti alla formazione dei processi e a tutto quello che operano li reverendi vicari e li inquisitori«.<sup>17</sup>

L'inquisitore era nominato dalla Congregazione del Sant'Ufficio come il suo vicario generale e poteva avvalersi di collaboratori che operavano su sua delega o in situazioni particolari, con poteri inferiori, i commissari, o in zone specifiche, i vicari foranei dell'Inquisizione.<sup>18</sup>

## Le procedure: spontanee comparizioni, denunce e processi formali

I verbali inquisitoriali generalmente iniziano con questa frase: »*Coram reverendissimo patre sponte comparuit (...)*«, in pratica l'inquisitore si trovava davanti un fedele che desiderava alleggerire la propria coscienza, confessando le proprie colpe o rivelando quelle altrui.

Nel primo caso ci troviamo di fronte alla prassi giudiziaria che, a partire dalla fine del Cinquecento, compare sempre più spesso nei verbali cioè la spontanea comparizione o procedura sommaria, ideata con lo scopo di riconciliare il penitente con la comunità ecclesiastica attraverso la piena e volon-

taria ammissione dei reati commessi e la denuncia degli eretici a lui noti. Tale confessione doveva semplicemente essere ascoltata e verbalizzata dall'inquisitore e si concludeva con l'assoluzione del comparente accompagnata, a volte, da alcune penitenze salutari, come preghiere, digiuni o visite a certe chiese, mentre nei casi più gravi veniva comminata l'abiura. Il procedimento era brevissimo e quasi sempre si concludeva nella stessa giornata.

Nel secondo caso l'inquisitore ascoltava e faceva verbalizzare la denuncia; imponeva quindi, sotto pena di scomunica, il giuramento di osservare il silenzio su quanto era stato detto e congedava il denunciante dopo avergli fatto firmare il verbale. A questo punto l'inquisitore poteva decidere di ignorare la denuncia - o perché unica o perché dettata da motivi di astio personali - e archiviare il fascicolo o procedere unitamente al vescovo contro il denunciato, veniva quindi aperto un processo informativo, che prevedeva l'escussione dei testimoni. Dopo aver interrogato i testimoni vi erano nuovamente due alternative: sospendere le indagini per mancanza di indizi consistenti o avviare quello che oggi viene definito processo formale. Se si decideva di procedere contro il denunciato veniva riconvocato il tribunale, chiesta la citazione dell'accusato ed eventualmente la sua carcerazione e la perquisizione dell'abitazione. Iniziava quindi la parte offensiva del processo attraverso gli interrogatori, in termine tecnico costituiti, dell'imputato.

Si aprivano a questo punto nuovamente due opzioni: l'accusato confessava i propri delitti e si procedeva alla sentenza, oppure negava gli addebiti e in questo caso aveva inizio il processo difensivo, in cui l'inquisito poteva avvalersi di un avvocato, se non poteva pagarlo gliene veniva fornito uno d'ufficio, che lo consigliava, preparava una lista di chiarimenti da richiedere ai testi già ascoltati e che, alla fine, esibiva una memoria scritta in difesa del suo assistito in cui generalmente chiedeva clemenza. Terminata anche questa fase l'inquisitore poteva far riconvocare il tribunale per decidere di sottoporre a tortura l'imputato al fine di indurlo alla confessione, che rimaneva in ogni caso la migliore prova della colpevolezza; se non lo riteneva opportuno, veniva emessa la sentenza, che a seconda della gravità del reato commesso poteva andare dall'assoluzione al rilascio dell'imputato al braccio secolare per l'esecuzione delle pene corporali che potevano arrivare sino alla condanna a morte.

## Fascicoli processuali

Dopo aver sommariamente illustrato la situazi-

<sup>17</sup> ASAUd, *Curia archiepiscopale, Santo Ufficio*, b. 88 (= 1365). »Praxis criminalis«, fasc. 1, c. 3v.

<sup>18</sup> Per approfondimenti sulla struttura inquisitoriale a metà Seicento vedi Visintin: *L'attività dell'inquisitor*.

one politica e la prassi inquisitoriale, esamineremo ora in ordine cronologico i procedimenti aperti dal Sant'Ufficio udinese per delitti contro la fede commessi nell'attuale Repubblica di Slovenia.

### Processo formale contro pre Stefano da Arbe

Il primo processo formale celebrato a Udine, quello contro pre Stefano da Arbe, iniziò il 19 ottobre 1579, giorno in cui il pievano di Vipacco [Vipava] Antonio Manicordi si presentò al vicario patriarcale e giudice di fede Paolo Bisanti per denunciare il comportamento eretico del suo vicario pre Stefano, come esposto in una lettera del Serenissimo principe Carlo arciduca d'Austria.<sup>19</sup>

Pre Stefano da Arbe fu accusato di aver amministrato il sacramento della comunione sotto le due specie, di aver confessato e assolto pubblicamente più persone contemporaneamente, di aver consumato cibi proibiti durante la Quaresima e il sabato, vigilia del giorno festivo, di aver letto libri proibiti e in particolare di aver usato il catechismo di Primož Trubar (l'impurato si difese affermando che tale catechismo gli era utile perché scritto in lingua slovena, più comprensibile dalla gente della valle), di aver abusato dei sacramenti, di aver eseguito delle pratiche magiche per ritrovare oggetti smarriti, di avere familiarità con il demonio, di aver sepolto in terra consacrata i cadaveri di due noti eretici e infine di vivere in stato di concubinato da circa trent'anni: in pratica un'adesione alle idee della Riforma.

I membri del tribunale, dopo aver sentito i testimoni e interrogato l'impurato, il 23 gennaio 1580 ricevettero la difesa scritta, un fascioletto rilegato di circa 30 carte, e il 10 giugno l'inquisitore fra Felice Passeri da Montefalco (1579-1584) e il vicario patriarcale emanarono la sentenza: pre Stefano fu condannato all'abiura, da recitare nella chiesa di San Francesco a Gorizia, a 5 anni di carcere e a penitenze salutari, doveva inoltre dissotterrare i cadaveri degli eretici seppelliti nel cimitero di Vipacco.<sup>20</sup>

Nel 1593, durante la visita pastorale condotta dal vicario patriarcale Francesco Barbaro, pre Stefano fu nuovamente sottoposto a processo perché continuava a comportarsi da «eretico» e questa volta venne sospeso definitivamente dal servizio e privato del suo beneficio.<sup>21</sup>

### Processo formale contro Lenca Longo

Il 9 giugno 1581 l'arcidiacono di Gorizia pre Melchiorre Stefano comunicò al vicario patriarcale Paolo Bisanti di aver svolto un'indagine a Bainsizza [Banjšice], che riguardava una certa Lenca Longo.<sup>22</sup>

La donna, all'epoca dei fatti ventiseienne, affermava che ogni sabato le appariva il Cristo nudo fino all'ombelico che la invitava a far erigere una chiesa in onore dei santi Giorgio, Antonio, Egidio, Caterina e Margherita. Il parroco del paese aveva informato pre Melchiorre, che un sabato sera si era recato sul luogo delle presunte apparizioni, dove era stata eretta una cappelletta in legno, e di avervi trovato più di 400 persone, che assistevano all'evento.

L'arcidiacono in persona sentì alcuni testimoni da cui risultava che molti in paese si recavano al luogo delle apparizioni per aspettare Lenca, che arrivava, si sdraiava a terra in modo che: *«parea esser tutta snodata et stroppiata in tal modo che noi tutti che eravamo presenti se stupivamo senza però che lei esclamasse o piangesse ne dicesse cosa alcuna, stando in quella angonia per spazio di un hora in circa, poi ribavuta se drizzava e si ponea in genocchioni con le mani giunte a far orationi con la corona in mano e poi diceva che in quel luogo si dovesse fabricar una chiesa in honor di san Giorgio, san Antonio, santo Egidio, santa Catherina e santa Margarita, affermando esserli apparso questi santi in visione et che non potea esser altrimenti che ivi non si facesse la chiesola»*.

Martino Longo, un altro teste, raccontò che già quarant'anni prima suo padre andava dicendo che in quel luogo si sarebbe costruita una chiesa perché era un luogo speciale dove si sentiva un canto soave provenire da un albero, ma che lui non l'avrebbe vista.

L'unica voce contraria fu quella di Martino Pirich, il proprietario del terreno su cui si sarebbe dovuta costruire la chiesa; l'uomo non credeva a tutta la storia anche se *«Iddio li dava tre castigi (...) cioè che anchora dui volte s'abruserà la sua casa»*, come si era già verificato una volta e lui era diventato orbo di un occhio. Forse Martino temeva un esproprio.

Nonostante che il parroco di Bainsizza avesse insistito per la costruzione della chiesa, la vicenda terminò il 3 novembre 1583 con la decisione presa da un gruppo di frati, tra i quali fra Giovanni da Pirano vicario del Sant'Ufficio, che non si dovesse dar credito alle illusioni della donna, che non si dovesse erigere la chiesa e che non si dovesse più celebrare la messa nella cappelletta di legno edificata sul luogo.

<sup>19</sup> ASAUd, *Curia Archiepiscopalis, Santo Ufficio*, b. 5 (=1282), fasc. 84, sulla vicenda cfr. Bonetti: *L'attività dell'inquisitore*.

<sup>20</sup> ASAUd, *Curia Archiepiscopalis, Santo Ufficio, Sententiarum I-II-III*, b. 58 (=1335). Vedi anche Barristella: *Il Santo Ufficio*, p. 71.

<sup>21</sup> Vedi Trebbi: *Francesco Barbaro*, pp. 109-114; Cavazza: *Inquisizione e libri proibiti*, pp. 9-80.

<sup>22</sup> ASAUd, *Curia Archiepiscopalis, Santo Ufficio*, b. 6 (=1283), fasc. 96.

## Processo formale contro Peter Kupljenik

Alcuni anni dopo questa vicenda venne celebrato a Udine il processo formale per adesione al luteranesimo contro pre Pietro Kupljenik<sup>23</sup>, sicuramente il caso più conosciuto e che vide coinvolto un prete sloveno con il Sant'Ufficio udinese prima e poi con la Congregazione del Sant'Ufficio a Roma.

Peter Kupljenik nacque attorno al 1533 nella parrocchia di Radmanskorf [Radovljica] nella Carniola Superiore [Gorenjska]. Quando era curato a Veldes [Bled], negli anni '60 passò alla Riforma, pur restando formalmente prete cattolico, tanto che ottenne l'incarico dagli Stati Provinciali di Ljubljana di predicare nel territorio da Bischoflach [Skofja Loka] a Bled, avendo come sede Lees [Lesce] e Crup [Kropa].<sup>24</sup>

Le prime proteste nei suoi confronti iniziarono già negli anni '80, ma fu arrestato solo nel 1587 nei dintorni di Skofja Loka e condotto prima a Tolmino, successivamente a Gorizia: «*con gran guardia et custodia de archibuggeri armati*» su ordine del Serenissimo principe Carlo arciduca d'Austria e del Serenissimo duca elettore di Colonia e vescovo di Frisinga con l'accusa di «*apostata et seduttore et falso predicatore di falsa dottrina*». Venne infine trasferito a Udine e incarcerato nelle prigioni patriarcali, dove giunse il 4 luglio scortato da dieci uomini «*manibus bene ligatis*».

Tre giorni dopo il suo arrivo l'imputato fu interrogato: Kupljenik, figlio del fabbro Pietro e di Geltrude, venne descritto come uomo di media statura, con la barba scura tendente al nero, vestiva una tunica nera lunga fino alle ginocchia, disse di non voler parlare in latino e chiese un interprete che parlasse lo sloveno o il tedesco. L'imputato dichiarò di aver ricevuto gli ordini sacri dal vescovo di Lubiana, di essere stato ordinato sacerdote da Urbano da Lubiana e di aver celebrato la prima messa, circa ventisette anni prima dell'arresto, nella chiesa «*di Santa Maria di Miek*»; di essere predicatore deputato della «*provincia del Cragnoc*» e che per l'amministrazione dei sacramenti secondo l'uso luterano percepiva uno stipendio di 50 fiorini l'anno. Confermò di aver aderito al luteranesimo attorno al 1570, di aver sposato una donna più vecchia, che era stata già sua concubina per otto anni e dalla quale aveva avuto due figli, di possedere una casa di proprietà e un patrimonio.

Nonostante i problemi giurisdizionali dovuti al fatto che il prete aveva operato nella diocesi di Ljubljana, il caso fu trattato dai giudici di fede della diocesi aquileiese, che il 17 luglio 1587 gli imposero l'abiura, recitata nella chiesa di San Giovanni in Piazza a Udine, e il giorno successivo lo condannarono al carcere perpetuo, all'abbandono dell'abito e a penitenze salutari con grande sconcerto degli Stati Provinciali di Ljubljana che continuarono ad attivarsi per la sua liberazione. Operazione che si concretizzò il 3 agosto del 1589, quando alle ore 20 svenne scoperta la sua evasione, assieme ad altri nove condannati, dalla cella detta «*vil fornac*» e il suo reintegro da parte degli Stati Provinciali nelle funzioni precedenti.

Ma l'anno successivo fu nuovamente catturato, condotto a Gradisca e quindi imbarcato a Duino, trasferito a Venezia ed estradato nei territori pontifici nel maggio del 1590.

Durante i cinque anni di permanenza nel carcere del Sant'Ufficio romano fu compagno di sventura dei più noti eretici italiani dell'epoca: Giovanni Battista Clario, Tommaso Campanella, Francesco Pucci e Giordano Bruno. Di questi ultimi due condivise anche l'atroce sorte, come risulta da questo breve stralcio della sentenza emessa il 9 maggio 1595:<sup>25</sup>

/1121r/: «*(...) Dicemo, pronuntiamo, sententiamo et dichiaramo te Pietro predetto esser heretico relaxato, impenitente, pertinente, incorrigibile et ostinato et perciò esser incorso in tutte le censure ecclesiastiche et pene dalli sacri canoni, leggi et constitutioni così generali come particolari a tali heretici confessi, fugitivi, relaxati, impenitenti, incorrigibili pertinaci et ostinati imposte, et tra le altre nella confiscatione de tutti i beni mobili et immobili, ragioni ed attioni che ti ritrovassi havere. Dichiarando quelli doveri applicare, sì come gli applicamo al fisco dell'Inquisitione d'Udine, e come tale ti degradamo verbalmente et dichiaramo dover esser degradato, sì come ordinamo et comandamo che sii attualmente degradato da tutti gli ordini ecclesiastici maggiori et minori nelli quali /1121v/ sei costituito secondo l'ordine dei sacri canoni et dover esser scacciato sì come ti scacciamo dal foro nostro ecclesiastico et dalla nostra santa et immacolata Chiesa della cui misericordia ti sei reso indegno et dover esser rilasciato alla corte secolare, sì come ti rilasciamo alla corte di monsignor governatore di Roma, ovvero al suo luogotenente criminale per punirti delle debite pene; pregandolo però efficacemente che voglia mitigare il rigore delle leggi circa la pena della tua persona, che sia senza pericolo di morte o mutilamento di membra.*

*Così dicemo, pronuntiamo, sententiamo, dichiaramo, degradingamo, comandiamo, et ordinamo scacciamo, rilasci-*

<sup>23</sup> ASAUd, *Curia Archiepiscopale, Santo Ufficio*, b. 9 (=1286), fasc. 164, sentenza in *Sententiarum I-II-III* b. 58 (=1335).

<sup>24</sup> Sulla vicenda cfr. Cavazza: *La Riforma nel patriarcato d'Aquileia*, pp. 29-31.

<sup>25</sup> ACDF, St.St., I.3-a, cc. da 1120v a 1122r.

*amo, et preghiamo in questo et in ogni altro miglior modo et forma che potemo e dovemo di ragione. (...)*<sup>26</sup>

Kupljenik, considerato «*relapsus*» dai giudici e fermo nella sua fede fu arso vivo sul rogo a Campo dei Fiori il 20 maggio 1595.

### Procedura sommaria contro Filippo Rodolfo

Il 17 gennaio 1595 si presentò al convento di San Francesco interiore di Udine, sede del Sant'Ufficio, il quindicenne Filippo Rodolfo fu Tiburzio, servo in casa dei conti di Brugnera.<sup>26</sup> All'inquisitore fra Giovanni Battista Angelucci da Perugia (1587-1598) il giovane raccontò di essere nato a Senoscechia [Senožečje] da padre luterano e madre cattolica e di essere stato allevato nella fede luterana, alla prematura morte del padre era stato mandato come famiglia presso i conti di Brugnera che avevano insistito affinché si convertisse alla fede cattolica. Filippo allora si era recato dal parroco il quale lo aveva mandato dall'inquisitore, cosa che il ragazzo aveva fatto volentieri perché diceva di voler vivere da buon cristiano come tutti nella casa del conte. Fra Angelucci gli chiese di recitare le orazioni principali, se voleva rinunciare alla fede luterana e aderire a quella cattolica, ricevuta una risposta affermativa lo fece abiurare, lo accolse nel grembo di Santa madre Chiesa e gli comminò delle non specificate penitenze salutari.

### Processo formale contro Giorgio Rose

Giorgio Rose della diocesi di Trieste: «*havendo celebrato messa et amministrato li sacramenti del battesimo et della penitenza non essendo sacerdote (...) processato da monsignor nunzio apostolico in Gratz vien condannato (...) alla galera in vita.*

Questo si legge sul frontespizio del fascicolo processuale che reca la data del 24 settembre 1612 e in cui è contenuto anche un brevissimo riassunto della vicenda unitamente ad alcune lettere,<sup>27</sup> mentre la documentazione inquisitoriale è archiviata in un'altra serie<sup>28</sup> e contiene una copia parziale del processo iniziato il 6 gennaio 1612 dall'arcidiacono della Carniola inferiore e preposito di Novo Mesto [Rudolfswert] pre Marco Chunius [Kuncj] e successivamente rimesso al patriarca di Aquileia e all'in-

quisitore per ordine della Congregazione del Sant'Ufficio.

Giorgio Rose, lui così firmò i documenti ma viene trascritto anche come Rosse o Rossler o Cossa, era originario di Tomadio nel Carso [Tomaj] ed era stato ordinato «*accolitus*» dal vescovo Ursino di Trieste. In qualità di cooperatore del parroco Gregorio Velano celebrò la prima messa a Santo Stefano in Sair [Žiri], in seguito come cooperatore del parroco Cristoforo Planchelio a Circhniza [Cerknica] la sua attività non si limitò alla celebrazione della messa: amministrava il battesimo, la confessione e la comunione.

Venne catturato durante la visita pastorale di pre Marco Chunius nei pressi di San Rupertus [Šent-rupert] nella Carniola inferiore. L'arcidiacono iniziò il processo interrogando l'imputato, che ammise tutte le colpe a lui addebitate, e contemporaneamente inviò gli atti a «*monsignor il vescovo di Troia nuntio apostolico di Graz*». Il nunzio, dopo aver contattato la Congregazione del Sant'Ufficio, scrisse al patriarca riferendogli le decisioni del cardinale Borghese che rimetteva la causa «*alla integrità e zelo del patriarca*». Il cardinale Arrigoni il 28 marzo 1612 ordinò al patriarca e all'inquisitore di processare l'imputato, di fornirgli un avvocato difensore e poi di spedire tutta la documentazione a Roma.

Il 9 maggio 1612, a Udine, l'inquisitore fra Ignazio Pino da Cagli (1608-1613) e il vicario patriarcale Francesco Franco interrogarono Giorgio Rose, che confermò la deposizione rilasciata all'arcidiacono e si pentì di quanto aveva fatto.

La sentenza fu emanata il 6 settembre dello stesso anno e prevedeva la riconciliazione *de vehementi*, l'abiura, l'invalidità all'ordine sacro in perpetuo, la relegazione perpetua in un monastero come servo, il digiuno e la recita dei sette salmi penitenziali tre volte la settimana, la disciplina ogni lunedì, la confessione e la comunione ogni domenica.

La pena impostagli dal nunzio di Graz gli era stata commutata in carcere perpetuo da scontare presso «*il monastero degli zoccolanti detto di Monte Santo quattro miglia lontano da Gorizia*», perché durante un'evasione dal carcere lui non era fuggito assieme agli altri dicendo «*voler adempir la penitenza impostagli per i suoi fatti*». L'inquisitore lo fece quindi condurre al monastero, ma dopo i primi due mesi nei quali mostrò di essersi pentito e di svolgere le mansioni più umili «*poi diventa insolente, non vuol più servir*», minacciando di bastonare il padre guardiano. Fra Ignazio Pino si rivolse al conte Raimondo della Torre e gli chiese di ospitarlo nel convento dei serviti di Duino, ma i problemi continuarono: il conte prima lo assunse come stalliere, ma inutilmente, alla fine

<sup>26</sup> ASAUd, *Curia Archiepiscopale, Santa Officio*, b. 12 (= 1289), fasc. 249.

<sup>27</sup> ASAUd, *Curia Archiepiscopale, Santa Officio*, b. 23 (= 1300), fasc. 746.

<sup>28</sup> ASAUd, *Curia Archiepiscopale*, serie «Chiese a parte imperii», b. 750, fasc. «Trieste e Grado», cc. 171r-191r.



Rose venne incarcerato a Duino e della sua sorte non si hanno più notizie.

### Denuncia contro Lorenzo, libero barone d'Ech

Se nei primi tre processi brevemente esaminati il Sant'Ufficio udinese, in seguito a una denuncia, intervenne direttamente per delitti contro la fede commessi in territori imperiali, questo caso è paradigmatico del cambiamento di comportamento dell'Inquisizione, avvenuto dopo il 1598 come abbiamo visto, e della sua impossibilità a processare sudditi imperiali.

Si tratta in questo caso della denuncia, avvenuta il 20 febbraio 1619, da parte di pre Fortunato Marchiondelli pievano della chiesa della Beata Vergine a Canale di Ronzina [Ročinj] contro Lorenzo, libero barone d'Ech, per proposizioni eretiche.<sup>29</sup>

Pre Fortunato denunciò il barone all'inquisitore fra Domenico Vico da Osimo (1614-1629) e al vicario patriarcale Francesco Franco, premettendo di non essersi presentato per odio, «*mala sodisfatione*» o altro, ma solo per interesse «*del zelo di Dio e della salute delle anime che devo salvare come curato*». Affermò che il nobile viveva da luterano: non andava a messa, mangiava cibi proibiti nei giorni proibiti e leggeva libri «*eretici*», rincarò la dose affermando che aveva convocato i suoi contadini dicendo che la vera religione era quella luterana. Tutto questo lui non lo aveva sentito o visto personalmente, ma gli era stato riferito da Biagio Cagnello, Stefano Cuz, Giuseppe Locatelli e dallo stesso servitore del barone un certo «*Parchil, che significa in nostra lingua Bartholomeo*».

La denuncia rimase lettera morta, l'inquisitore non indagò ulteriormente e il barone d'Ech continuò a professare il Credo luterano.

### Procedura sommaria contro Marino Sporeni

Gli ultimi due casi che esamineremo avvennero in territori attualmente sloveni, ma all'epoca sottoposti alla giurisdizione veneziana e non a quella imperiale.

Lunedì 14 aprile 1653, al cospetto di fra Francesco Maria Bargio, vicario dell'inquisitore fra Giulio Missini da Orvieto (1645-1653), e del cancelliere fra Paolo da Genova si presentò Marino Sporeni fu Teofrasto per sgravare la propria coscienza.<sup>30</sup> Il notaio Sporeni raccontò che cinque anni prima,

mentre era coadiutore del reggimento di Marco Antonio Grimani a Capodistria [Koper], aveva acquistato dal libraio Giovanni Battista Soriano *Il corriere spalgiato* e aveva letto *La rete di Vulcano*, entrambe opere di Ferrante Pallavicino messe all'Indice<sup>31</sup> e chiese perdono del reato commesso. A questo punto il vicario dopo avergli chiesto, com'era prassi abituale, se viveva da buon cristiano frequentando la messa e avvicinandosi regolarmente ai sacramenti della confessione e comunione lo dimise senza sanzioni imponendogli il giuramento di mantenere il silenzio su quanto detto durante la sua deposizione.

### Informazioni contro Ugo Ughi

Quest'ultimo caso ci dà conto anche della collaborazione esistente fra i vari uffici inquisitoriali periferici presenti sui territori soggetti alla Repubblica di Venezia.

Si tratta di una richiesta di informazioni da parte dell'inquisitore di Capodistria fra Mauro Andreozzini o Andriocini da Roma all'inquisitore di Udine fra Giovanni Antonio Angeli da Bologna (1704-1724) riguardanti la denuncia e il conseguente processo contro Ugo Ughi per bestemmie eretiche, proposizioni eretiche, cibi proibiti e mancata pratica dei sacramenti, i delitti contro la fede contestati si erano svolti a Isola d'Istria [Izola].<sup>32</sup>

In allegato alla richiesta c'è uno stralcio del processo celebrato a Capodistria che ci fornisce un breve riassunto dei fatti. Il 22 aprile 1711 nel palazzo episcopale di Capodistria alla presenza del vescovo Paolo Naldini, dell'inquisitore, del podestà e capitano Francesco Maria Maripetro [Malipiero?] e del notaio del Sant'Ufficio fra Felice Mariottini comparve il dottor Giuseppe Ugho [Ughi] da Isola d'Istria. L'uomo dichiarò «per zelo e per obbligo del confessore» che suo figlio Ugo Ughi di anni 27 nei primi giorni di marzo aveva detto: «*che Dio non è Dio, ne lo stima per Iddio, ne giusto, e d'abbruciarlo se potesse e d'ammazzarlo anco in cielo e che per non potere farlo abbrucerebbe se avesse in suo potere un Cristo di legno*».

L'estimoni del fatto erano stati sua moglie Maria,

<sup>29</sup> ASAUd, *Curia Arivescovile, Santo Ufficio*, b. 23 (=1300), fasc. 795.

<sup>30</sup> ASAUd, *Curia Arivescovile, Santo Ufficio*, b. 38 (=1315), fasc. 248.

<sup>31</sup> Della nobile famiglia dei marchesi di Parma e Piacenza, era nato a Piacenza il 23 marzo 1615, diventato canonico regolare della Passione a Milano, poi miscredente e autore prolifico di libri e libelli scandalosi e dissacratori, che vennero ben presto inseriti nell'*Indice dei libri proibiti*, venne arrestato ad Avignone, possedimento pontificio, processato duramente, compresa la tortura e infine decapitato il 4 marzo 1644.

<sup>32</sup> ASAUd, *Curia Arivescovile, Santo Ufficio*, b. 52 (=1329), fascicoli 14 e 15.

la figlia Maria, Cornelia moglie di Ugo, Franceschina vedova di Stefano Spiller e Marietta moglie di Pietro Vascotto »detto *Lughero*«. Alla presenza degli stessi testimoni aveva anche dichiarato che la Vergine non era Vergine e aveva aggiunto che »può più il diavolo che Dio (...) e che vadano tutti a farsi buzerare«, si vantava di »non esservi al mondo bestemmiatore maggiore di lui«, e di aver mangiato cibi proibiti il sabato. Aveva inoltre vietato a sua madre di insegnare le orazioni al nipote, dicendo che lui era luterano e »Cavaliere del Diavolo«, raramente si recava a messa e non si comunicava mai. Nonostante i tentativi di correzione ed ammonimento del padre e le promesse di emendarsi, continuava a peccare, anche perché dedito solo al cibo e al bere.

L'ultima carta conservata nel fascicolo ci spiega il motivo della richiesta di collaborazione da parte dell'inquisitore giustinopolitano: si tratta di un foglio con le domande da porre a Cornelia, la moglie di Ugo Ughi, »al presente carcerata pro interesse Sancti Officii« a Udine.

Di questa vicenda le carte conservate presso l'archivio udinese non ci danno ulteriori notizie, come neppure dei motivi della carcerazione di Cornelia.

## Conclusioni

Nell'illustrare le vicende processuali ci siamo imbattuti in alcune questioni più generali che a nostro avviso vale la pena di segnalare.

La procedura sommaria contro il giovane Filippo Rodolfo e la denuncia di Giuseppe Ughi ci danno la misura di quanto poco volontarie fossero le »spontanee comparizioni«, entrambi infatti dichiararono di essere stati mandati al Sant'Ufficio dal proprio parroco. Dagli studi analitici su fra Girolamo Asteo da Pordenone e su fra Giulio Missini risulta che in più della metà dei fascicoli esaminati riguardanti le spontanee comparizioni viene riportato che era stato il confessore a inviare il reo al Sant'Ufficio.

L'intervento dei confessori per l'invio dei penitenti al giudice di fede è stato oggetto di analisi da parte degli storici, dato che appare indubbia la connessione fra il foro interno (confessione) e quello esterno (Sant'Ufficio): le confessioni dei fedeli fornivano ai sacerdoti informazioni sui delitti contro la fede commessi e i nomi dei colpevoli, ma la segretezza del sacramento vietava la divulgazione delle notizie ricevute. Se fosse venuta a mancare la certezza del segreto nessuno si sarebbe più confessato. Il problema venne risolto intervenendo non sul sacramento, ma sul confessore attraverso il divieto di assoluzione per reati collegati all'eresia: il

penitente doveva essere mandato al Sant'Ufficio. Le disposizioni che regolavano tale delicata materia furono emanate da Paolo IV il 5 gennaio 1559 e comunicate ai commissari dell'Inquisizione e ai confessori il 25 dello stesso mese dal cardinale Ghislieri.<sup>35</sup>

Il processo contro Giorgio Rose solleva la questione sulla gravità del reato di usurpazione di funzioni sacerdotali. Come per l'abuso di particole consacrate, anche per questo reato era prevista la pena di morte al primo processo: infatti la condanna capitale fu inflitta dall'Inquisizione padovana a fra Bernardino Marangoni da Vicenza nel 1610 e a fra Angelo Benedetto Ricci da Pavia nel 1631, e dalla sede bergamasca al chierico Angelo Butturino da Cazzago nel 1651:<sup>34</sup> »La celebrazione della messa senza l'ordine sacro è un delitto a sé stante e la sua gravità consiste nell'indurre in idolatria i fedeli, che inconsapevolmente adorano il puro pane e vino come se fossero il corpo e il sangue di Cristo. L'abuso di particole consacrate è ugualmente grave per l'empietà sacrilega verso l'augustissimo sacramento (...). Sono tutti delitti sanzionati con la morte in bolle papali (...).«

La sentenza comminata a Giorgio Rose a una prima lettura può sembrare particolarmente severa, ma alla luce di quanto sopra esposto e delle disposizioni papali in materia si deve ritenere che Giorgio »fu trattato con misericordia«.

La spontanea comparizione del notaio Marino Sporeni fa parte delle 114 procedure per libri proibiti avviate dall'inquisitore fra Giulio Missini nei suoi otto anni di attività. Questo dato è stato considerato dagli storici una sorta di *unicum* nella repressione di questo delitto contro la fede.<sup>35</sup> In realtà lo studio su Missini dimostra che l'elevato numero di procedimenti contro i possessori e lettori di libri proibiti fu la conseguenza di due fattori scatenanti: il processo e la morte in carcere del libraio gemonese Giovanni Pietro Franceschini, nella cui casa e bottega vennero ritrovati una cinquantina di libri eretici, e il rogo pubblico voluto dall'inquisitore stesso nel dicembre del 1648. Fra Giulio non si mise alla caccia dei trasgressori e non pubblicò editti a questo proposito, si servì della morte in carcere di Franceschini, accentuò la pressione sui fedeli con il rogo dei libri e aspettò che i rei si presentassero al Sant'Ufficio.<sup>36</sup>

Ultimo, ma non meno importante, è lo spunto che ci offre la denuncia contro Ugo Ughi da parte

<sup>34</sup> Prosperi: *Tribunali della coscienza*, pp. 230-234; Brambilla: *Alle origini del Sant'Ufficio*, pp. 403-409.

<sup>35</sup> Del Col - Milani: *Senza effusione di sangue*, pp. 141-196, citazione a p. 167.

<sup>36</sup> Infelise: *I libri proibiti*, p. 78.

<sup>37</sup> Visintin: *L'attività dell'inquisitore*, pp. 135-191.

del padre che come testimoni a carico del figlio nominò la madre, la sorella e la moglie. Questo comportamento particolarmente odioso ai nostri occhi era imposto e pubblicato dai giudici di fede nell'editto che generalmente emanavano al momento del loro insediamento:<sup>37</sup> »Se un fratello istesso, o un figliuolo proprio, o altra persona strettissimamente congiunta vorrà segretamente persuadere ad alcuno alcuna cosa contra la religione et vera fede, costui non acconsenta, né porga orecchio, né habbia pietà di scampargli la vita, o di nasconderto, ma lo pubblichi incontanente a cui si aspetta di farlo morire, et l'istesso denuntiante sia il primo a por la mano contra di quell'empio et tutto il popolo convenga a lapidarlo ad esempio et terror de gli altri».

Senza dimenticare che l'omissione della denuncia era considerata un reato contro il Sant'Ufficio sanzionato con la scomunica *latae sententiae* e poteva essere perseguito nel foro inquisitoriale.

Nel complesso il numero dei procedimenti rintracciati contro abitanti dell'attuale territorio della Repubblica di Slovenia è molto basso, chiaro indice dei difficili rapporti esistenti fra l'Inquisizione e le autorità statali che governavano questi territori.

Il tipo dei delitti contro la fede perseguiti è vario: questioni gravi per l'Inquisizione, come l'adesione alle dottrine della Riforma e la celebrazione della messa senza avere l'ordine sacro, ma anche sospetti leggeri di eresia come la lettura di libri proibiti, le bestemmie ereticali, il consumo di cibi proibiti, la mancata pratica dei sacramenti e la pretesa santità nel caso della giovane contadina Lenca, che sottolineava come soltanto la Chiesa poteva decidere riguardo alla santità, non certamente i semplici credenti, riaffermando la differenza fra sincera fede e semplice credulità.

Sicuramente colpiscono molto di più le dure sentenze contro pre Stefano da Arbe e Giorgio Rose, e soprattutto la condanna a morte, in quanto impenitente e relapso, di Peter Kupljenik rispetto alla benignità usata nei confronti degli altri imputati, ma non va dimenticato che l'efficacia del controllo inquisitoriale era fondata più sulla »normale attività processuale« che sulle condanne capitali.

## Viri in letteratura

### Viri

Archivio della Congregazione per la dottrina della fede, Udine (ACDF):

<sup>37</sup> Editto di grazia emesso dall'Inquisizione di Aquileia il 20 febbraio 1599 e pubblicato in *L'Inquisizione del Patriarcato*, p. 149.

- St. St., 1.3-a
- St. St. TT 1° Germania, c. 597, 605, 612

### Archivio Storico dell'Arcidiocesi di Udine (ASAUd):

- *Curia Archiepiscopale, Santo Officio*, b. 5 (=1282), b. 6 (=1283), b. 9 (=1286), b. 12 (=1289), b. 23 (=1300), b. 38 (=1315), b. 52 (=1329), b. 88 (=1365)
- *Curia Archiepiscopale, Santo Officio, Sententiarum I-II-III*, b. 58 (=1335)
- *Curia Archiepiscopale*, b. 1346
- *Curia Archiepiscopale*, serie «Chiese a parte imperii», b. 750

## Literatura

Ancona, Giuliana: Autonomia giudiziaria e dipendenza amministrativa del Sant'Ufficio di Aquileia e Concordia all'epoca di fra Girolamo Asteo (1598-1608). In: *Metodi e ricerche*, n.s., 2006 (XXV), n. 1, pp. 11-46.

Battistella, Antonio: *Il Santo Officio e la Riforma in Friuli*. Udine: Libreria Paolo Gambicrasi, 1895.

Bonetti, Roberto: *L'attività dell'inquisitore di Aquileia e Concordia fra Felice Passeri da Montefalco (1579-1584)*. Tesi di laurea, relatore prof. Andrea Del Col. Trieste: Università degli Studi, 1998.

Brambilla, Elena: *Alle origini del Sant'Ufficio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*. Bologna: Il Mulino, 2000.

Cavazza, Silvano: Inquisizione e libri proibiti in Friuli e a Gorizia tra Cinquecento e Seicento. In: *Studi Goriziani. Rivista della biblioteca statale isontina di Gorizia*, gennaio-giugno 1976, pp. 9-80.

Cavazza, Silvano: La controriforma nella contea di Gorizia: autorità ecclesiastica e potere politico. In: *Quaderni giuliani di storia* luglio-dicembre 2006 (XXVII), n. 2, pp. 385-410.

Cavazza, Silvano: La Riforma nel patriarcato d'Aquileia: gruppi eterodossi e comunità luterane. In: *Il Patriarcato di Aquileia tra Riforma e Controriforma* (a cura di Fornasir De Cillia). Atti del convegno di studio. Udine: Palazzo Mantica, 9 dicembre 1995. Udine: Arti Grafiche Friulane, 1996.

Cavazza, Silvano - Rainer, Johann: *Infrascripti libri combusti fuerunt. Inquisizione e roghi di libri a Gorizia, Gradisca, Duino (1586-1599)*. In: *La Gloria del Signore. La Riforma protestante nell'Italia nord-orientale* (a cura di Gianfranco Hofer). Mariano del Friuli: Edizioni della Laguna, 2006, pp. 159-185.

Del Col, Andrea - Milani, Marisa: »Senza effusione di sangue e senza pericolo di morte«. Intorno ad alcune condanne capitali delle Inquisizioni di Ve-

nezia e di Verona nel Settecento e a quelle veneziane del Cinquecento. In: *Eretici, esuli e indemoniati nell'età moderna* (a cura di Mario Rosa): Firenze: Olschki, 1998, pp. 141-196.

*Dizionario storico dell'Inquisizione* (a cura di Adriano Prosperi et alii). Pisa: Edizioni della Normale Superiore di Pisa, 2010.

Infelise, Mario: *I libri proibiti da Gutenberg all'Encyclopédie*. Roma - Bari: Laterza, 1999.

*1000 processi dell'Inquisizione in Friuli (1551-1647)* (a cura di Luigi De Biasio). Udine: Villa Manin di Passariano : Centro regionale di catalogazione dei beni culturali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 1976 (Quaderno n. 4).

*Innerösterreich betreffende Quellen aus der Inquisitionensarchiven in Rom und Udine* (bearbeit von Johann Rainer et alii). Graz: Historische Landeskommission für Steiermark, 2004 (Quellen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark; 19).

*I processi dell'Inquisizione in Friuli dal 1648 al 1798* (a cura di Luigi De Biasio). Udine: Villa Manin di Passariano : Centro regionale di catalogazione dei beni culturali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, 1978 (Quaderno n. 7).

*L'inquisizione del Patriarcato di Aquileia e della diocesi di Concordia. Gli atti processuali, 1557-1823* (a cura di Andrea Del Col). Udine - Trieste, Istituto Pio Paschini : Edizioni Università di Trieste, 2009.

Paolin, Giovanna: La visita apostolica di Bartolomeo da Porcia nel Goriziano (1570). In: *Katholische Reform und Gegenreformation in Innerösterreich 1564-1628* (a cura di F. M. Dolinar, M. Liebman, H. Rumpler, L. Tavano e W. Drobesh). Klagenfurt - Ljubljana - Wien : Hermagoras = Mohorjeva : Graz - Wien - Köln: Styria, 1994, pp. 133-142.

Prosperi, Adriano: *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*. Torino: Einaudi, 1996.

Rainer, Johann: La nunziatura di Graz e Gorizia. L'attività del nunzio Caligari (dicembre 1585-1587). In: *Quaderni giuliani di storia luglio-dicembre 2006* (XXVII), n. 2, pp. 411-434.

Trebbi, Giuseppe: *Francesco Barbaro. Patrizio veneto e Patriarca d' Aquileia*. Udine, Casamassima, 1984.

Visintin, Dario: *L'attività dell'inquisitore fra Giulio Missini in Friuli (1645-1653): l'efficienza della normalità*. Trieste-Montereale: Valcellina; Edizioni Università di Trieste-Circolo: culturale Menocchio, 2008.

Concordia (danes škofija Concordia-Pordenone), v katere so bili vključeni obročenci, kraji in območja, ki se danes nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.

Uporabljeni viri, popisani v zadnjem zvezku »Inkvizicija oglejskega patriarha in škofije Concordia. Procesni spisi, 1557-1823« (L'inquisizione del patriarcato di Aquileia e della diocesi di Concordia. Gli atti processuali, 1557-1823), se hranijo v fondu Svetega urada Zgodovinskega arhiva videmske nadškofije.

#### *Cerkvena, inkvizicijska in politična jurisdikcija*

Nadzor nad pravovernostjo, ki jo je izvrševala rimska inkvizicija, sta opravljal verska sodnika: škof in inkvizitor. V novem veku politične meje niso sovpadale s škofijskimi, kar je oglejskemu patriarhu in inkvizitorju onemogočalo opravljanje njunega pooblastila nad vsemi ozemlji, pod njuno pristojnostjo. Beneška republika je na svojih posestvih inkvizicijo dovolila, a jo je podvrгла močnemu nadzoru. Habsburžani z druge strani niso soglašali z vstopom inkvizicije na njihovih ozemljih, zato je nadzor nad verniki ostal izključna pravica škofov in apostolskega nuncijskega.

#### *Delovanje Svetega urada v Lurlaniji*

V drugem delu so predstavljene nekatere splošne informacije, zadevajoče verske sodnike, sestavo sodišča Svetega urada v oglejski škofiji in dejanski inkvizicijski postopki: sodni pozivi, prijave, uradne informacije in procesi.

#### *Procesni fascikli*

V tem delu članka je podan bolj natančen kronološki pregled odprtih postopkov videmskega Svetega urada za zločine proti veri, ki so bili zagrešeni na sedanjem ozemlju Republike Slovenije:

- formalni proces proti duhovniku Štefanu da Arbe
- formalni proces proti Lenci Longo
- formalni proces proti Petru Kupljeniku
- skrajšani postopek proti Filipu Rodolfu
- formalni proces proti Juriju Rosi
- prijava proti Lovrencu baronu Echu
- skrajšani postopek proti Marinu Sporeniju
- obvestila proti Ugu Ughiju
- zaključki

Na koncu najdemo analizirane, predstavljene pa so še nekatere splošne ugotovitve, ki izvirajo iz proučenih inkvizicijskih fasciklov in ponujajo pojasnila bodisi o načinu, na katerega je inkvizicija opravljal svoje delo nadzora nad verniki, bodisi o represivni aktivnosti do obnašanj, ki so veljala za heterodoksn.

---

### Povzetek

---

#### SVETI URAD NA SLOVENSKEM OZEMLJU

Prispevek obravnava inkvizicijske postopke, ki so jih vodili Sveti urad oglejskega patriarha in škofija